

Giudizio di improcedibilità dell'istanza di VIA integrata dalla valutazione d'incidenza per un progetto di parco eolico

T.A.R. Sardegna, Sez. II 22 giugno 2021, n. 459 - Scano, pres.; Rovelli, est. - Società Energetica Sarda S.r.l. (avv. Pafundi) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Ledda, Parisi) ed a.

Ambiente - Procedura di valutazione di impatto ambientale integrata dalla valutazione di incidenza per un progetto di parco eolico - Giudizio di improcedibilità dell'istanza.

(Omissis)

FATTO

La Società Energetica Sarda S.r.l. è una società specializzata nel settore della progettazione, ricerca, sviluppo, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ed, in particolare, da fonte eolica.

Espone che, nell'ambito di tale attività, ha avviato l'iter autorizzativo per la realizzazione e la gestione di un parco eolico denominato "Fiume Santo", inizialmente costituito da 27 aerogeneratori (successivamente ridotti a 21), della potenza di 67 MW, interamente ricadente nella zona industriale e retroindustriale (come definita ai sensi della D.G.R. n. 3/17 del 16 gennaio 2009), dei Comuni di Sassari e Porto Torres.

L'area interessata dall'intervento, adiacente al complesso della centrale termoelettrica di Fiume Santo, è situata nella zona sud occidentale del polo industriale di Porto Torres, ad una distanza di 15 chilometri dall'insediamento abitativo più vicino (Comune di Porto Torres).

In data 27 febbraio 2009, la Società ha avviato il procedimento autorizzativo relativo al parco eolico presentando un'istanza finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Contestualmente ha instaurato il procedimento di valutazione di impatto ambientale, in conformità alla Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 24/23 del 24 aprile 2008, ai sensi della quale la competenza in merito allo svolgimento dell'iter istruttorio è attribuita alla Regione, che si avvale a tale fine di un ufficio tecnico dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, denominato Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI), mentre l'emanazione del provvedimento definitivo spetta alla Giunta Regionale, che si esprime in conformità alle risultanze dell'istruttoria.

Preliminarmente, al fine di giungere ad una preventiva definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e della ulteriore documentazione necessaria a fini istruttori, la Società ha avviato la fase facoltativa di scoping, (disciplinata ai sensi dell'art. 21 Decreto Legislativo n. 152/2006 e dell'art. 2 della D.G.R. n. 24/23 del 2008), ed ha depositato la relativa istanza in data 26 febbraio 2009.

In riscontro, la Regione Sardegna ha indetto una riunione per la consultazione del progetto preliminare per il 10 settembre 2009 ed, in seguito, con nota n. 19167 del 17 settembre 2009, ha comunicato che "il Piano di Lavoro risulta conforme alle indicazioni normative".

In data 27 novembre 2009, sulla base degli esiti della fase di scoping, la ricorrente ha proceduto al deposito di una domanda di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, provvista degli allegati richiesti ai sensi dell'art. 6 della citata D.G.R. n. 23/24 del 2008, dandone conoscenza agli Enti interessati e procedendo alle relative pubblicazioni. Con nota n. 1238 del 15 gennaio 2010, il Servizio SAVI ha comunicato che il procedimento era stato formalmente avviato. Contestualmente, il medesimo Servizio SAVI ha altresì richiesto le prime integrazioni alla documentazione presentata, ed ha nominato Responsabile del Procedimento la Dottoressa Rosanna Carcangiu e Referente Tecnico l'Ingegnere Anna Deplano.

La presentazione al pubblico si è svolta in data 5 febbraio 2010, ed il relativo avviso è stato affisso presso l'albo pretorio dei Comuni interessati per la presentazione delle osservazioni al progetto definitivo.

Riferisce la ricorrente che, durante i sette mesi successivi alla presentazione al pubblico, non è stata ricevuta alcuna comunicazione da parte dei competenti uffici regionali.

Solo in data 16 luglio 2010, con propria nota n. 16771, il Servizio SAVI ha dichiarato improcedibile l'istanza, disponendo la conseguente archiviazione del procedimento, in applicazione del punto 8 della D.G.R. n. 25/40 del luglio 2010, nelle more intervenuta, che aveva imposto una generale limitazione alla realizzazione di impianti eolici su tutto il territorio regionale.

A seguito della impugnazione promossa da parte della ricorrente, con ricorso rubricato al n. rg. 526/2010, depositato in data 22 giugno 2010, il T.a.r. ha annullato le citate delibere e, per l'effetto, anche il relativo provvedimento di archiviazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, con sentenza n. 34 del 14 gennaio 2011.

Alla luce di tale pronuncia favorevole, la Società ha, dunque, sollecitato la riapertura dell'istruttoria.



Espone ancora la ricorrente che, in risposta, il Servizio SAVI, con la nota n. 2209 del 2 marzo 2011, ha dapprima ordinato una verifica relativa ad un presunto effetto cumulativo dell'impianto con altro progetto fotovoltaico avviato dalla Società, per poi — una volta ottenuti i chiarimenti richiesti a seguito di ulteriore impulso — indire la Conferenza di Servizi per il giorno 8 aprile 2011.

Successivamente alla seduta della Conferenza di servizi, diverse Amministrazioni convocate, ma risultate assenti, hanno reso i propri pareri di competenza solo successivamente alla seduta.

In aggiunta, con nota n. 10761 del 13 maggio 2011, dopo oltre un mese dalla chiusura dei lavori della Conferenza istruttoria, il SAVI ha formulato una richiesta di integrazioni e chiarimenti alla ricorrente sulla base delle risultanze dell'istruttoria e in base a quanto emerso nel corso della Conferenza istruttoria, invitandola a presentare un lungo elenco di elaborati non ricompresi tra quelli indicati ai sensi dell'art. 6 della già citata D.G.R..

La Società ha presentato istanza, in seguito accordatale, per una proroga del termine di 60 giorni fissato dal SAVI per la predisposizione degli elaborati. In data 9 agosto 2011, la ricorrente ha riscontrato ciascuna delle richieste formulate nella nota n. 10761, nonché quelle relative alle ulteriori integrazioni oggetto dei pareri resi al di fuori dell'ambito della Conferenza di Servizi, da parte delle altre Amministrazioni interessate.

In tale occasione, al fine di adeguare maggiormente l'opera alle indicazioni ricevute da parte degli Uffici Tecnici regionali, il progetto è stato rimodulato tramite l'eliminazione di 6 turbine.

Successivamente, nonostante il termine per la conclusione del procedimento fosse già abbondantemente spirato, riferisce la ricorrente, nell'ambito di successivi contatti informali intercorsi con i responsabili dell'istruttoria, la Società è stata invitata a perfezionare il piano di monitoraggio, della durata richiesta di 12 mesi, già precedentemente oggetto di integrazioni.

La documentazione precedentemente presentata è stata integrata in data 7 ottobre e 11 novembre 2011, con il deposito di ulteriori dati inerenti al monitoraggio della chiroterofauna dei mesi agosto ottobre 2011.

Il Servizio SAVI ha indetto, su richiesta del Responsabile del Procedimento, un'ulteriore Conferenza di Servizi, svoltasi in data 6 dicembre 2011.

Sulla base delle risultanze orali della seduta, la Società è stata nuovamente indotta a presentare integrazioni volontarie, da predisporre sulla base della nota n. 1908, con cui il Servizio SAVI ha precisato la natura della documentazione, concernente, principalmente, un'ulteriore evoluzione del piano di monitoraggio della chiroterofauna.

Le richieste avanzate sono state nuovamente riscontrate da parte della Società che, in data 6 marzo 2012, ha ridepositato il progetto definitivo ed i relativi allegati includendo tutte le integrazioni fornite nel corso del procedimento, in un'unica soluzione.

In data 5 luglio 2012, sono stati trasmessi i dati di monitoraggio dei mesi febbraio — giugno 2012.

Con nota del 6 agosto 2012 la Società ha sollecitato la conclusione del procedimento.

A seguito di ulteriore sollecito inviato alle Amministrazioni procedenti il Servizio SAVI ha comunicato che la proposta di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 10 comma 7 della D.G.R. n. 24/23 del 2008 era stata trasmessa in data 27 febbraio 2013 al Direttore Generale e all'Assessore alla Difesa dell'Ambiente, e successivamente inviata alla Giunta Regionale in data 4 marzo 2013.

Con D.G.R. n. 14/3 del 28 marzo 2013 la Giunta Regionale ha dichiarato l'improcedibilità dell'istanza.

Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che il Servizio SAVI ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale, condizionato alla ulteriore eliminazione di 8 delle 21 turbine restanti (contrassegnate dai numeri 1, 4, 9, 11, 12, 14, 16, e 20).

La Giunta Regionale, invece, ha individuato due distinti ostacoli normativi alla realizzazione del parco eolico, entrambi comportanti un vincolo di inedificabilità dell'area, ed entrambi sorti successivamente alla chiusura dell'istruttoria da parte del Servizio SAVI.

Tali fonti preclusive sarebbero rinvenibili:

1) nella reviviscenza dell'art. 112 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale;

2) nel divieto di realizzare parchi eolici lungo la fascia costiera previsto dall'art. 8 della L.R. n. 25/2012.

Le determinazioni assunte dall'Amministrazione intimata sono state impuginate.

Nelle more dell'udienza pubblica del 13 ottobre 2013, la ricorrente, a seguito di apposita richiesta di accesso agli atti, ha potuto estrarre copia di alcuni pareri istruttori resi nel corso della procedura in questione, avverso i quali la Società ha proposto ricorso per motivi aggiunti.

Il giudizio è stato sospeso con ordinanza collegiale n. 314/2014, in attesa della pronuncia, da parte della Corte Costituzionale, sull'art. 8 della L.R. n. 25/2012.

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità della norma con sentenza n. 199/2014.

Alla luce di tale pronuncia, la ricorrente ha dunque depositato istanza di fissazione, anche ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 104/2010, e l'udienza di discussione è stata fissata per il giorno 7 ottobre 2015.

Nel frattempo, la Regione Sardegna ha adottato la Deliberazione n. 30/28 del 16.06.2015, con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, confermando tuttavia l'eliminazione degli 8 aerogeneratori contrassegnati dai numeri 1, 4, 9, 11, 12, 14, 16, 20 analogamente a quanto disposto nel precedente provvedimento n. 14/3 del 28 marzo 2013

impugnato con l'atto introduttivo del giudizio.

La predetta Deliberazione 30/28 è stata quindi impugnata, con motivi aggiunti, nella parte in cui è stata riconfermata l'esclusione delle 8 turbine giudicate negativamente dal Servizio SAVI.

Secondo la ricorrente, la Deliberazione n. 40/11 non è applicabile *ratione temporis* al progetto "Fiume Santo".

Nelle premesse della risoluzione regionale gravata, si legge che la Delibera in questione si applica ai procedimenti "in corso di istruttoria alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna".

Nel caso in esame, tuttavia, riferisce la ricorrente, l'istruttoria relativa al progetto si è già conclusa con il provvedimento del Servizio SAVI.

Anche a volere considerare la fase successiva di riapertura a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la fase istruttoria si sarebbe comunque nuovamente chiusa con l'adozione del provvedimento positivo di compatibilità ambientale n. 30/28 del 16 giugno 2015.

La ricorrente prosegue nella esposizione in fatto e in diritto soffermandosi sulla distinzione tra "ambito di paesaggio costiero", "fascia costiera", e "fascia di 300 metri".

Con la Legge Regionale 17 dicembre 2012 n. 25 il Legislatore regionale ha previsto che *"la realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi:*

- all'interno degli agglomerati industriali gestiti dai consorzi industriali provinciali di cui alla tabella A, e delle aree industriali e ZIR di cui alla tabella B della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (...), nonché all'interno delle aree circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 Km dal perimetro degli stessi (...)".

L'opera proposta dalla ricorrente ricade nell'ambito di paesaggio costiero n. 14, all'interno della fascia costiera:

- oltre la fascia dei 300 metri dal litorale;
- interamente in area industriale o retro industriale;
- al di fuori dei beni paesaggistici di cui agli artt. 22 e seguenti previsti nella DGR n. 36/7 del 2006 (rievocati dalle successive DGR n. 28/56 del 2007 e n. 45/34 del 2012).

La ricorrente ha suddiviso le censure in tre distinte sezioni:

1) la prima, "Sezione 1", relativa all'esclusione dei 13 aerogeneratori inizialmente approvati dal Servizio SAVI, ma in seguito stralciati dalla Giunta Regionale;

2) la seconda, "Sezione 2", volta a contestare le ragioni che, nel merito, hanno condotto il Servizio SAVI ad esprimere giudizio negativo in relazione alle ulteriori 8 turbine;

3) la terza, "Sezione 3", dedicata alla mancata attuazione delle necessarie garanzie procedurali delle quali la ricorrente avrebbe avuto diritto a beneficiare nel corso delle fasi prodromiche al rilascio del provvedimento finale.

SEZIONE 1

I 13 aerogeneratori approvati dal Servizio Savi e successivamente stralciati dalla Giunta Regionale.

- Violazione dell'art. 3 della direttiva 85/337/CEE, delle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, violazione degli artt. 97 e 113 della costituzione, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 dell'art. 2 della DGR 10/3 del 2010, 5 e 17 della DGR 34/33 del 2012, 5 8 e 17 della DGR 24/23 del 2008 e 5 del d.lgs. n. 152/2006, carenza di potere, eccesso di potere per difetto di competenza e sviamento;

- sull'art. 112, comma 2 delle NTA del piano paesaggistico inapplicabilità dell'art. 112 comma 2 delle NTA del piano paesaggistico, violazione e falsa applicazione dell'artt. 3, 97 e 136 comma 1 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell'art. 30 comma 3 della legge n. 87/1953, eccesso di potere per travisamento della normativa applicabile e del principio generale di certezza del diritto;

- illegittimità dell'art. 112 comma 2 delle NTA del piano paesaggistico e conseguente illegittimità in via derivata del provvedimento impugnato, violazione della direttiva 77/2001 CE, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione del dm 10 settembre 2010 con particolare riferimento all'art. 1.2. 17 ed all'allegato 3, sotto diverso profilo violazione e falsa applicazione della DGR n. 12/21 del 20 marzo 2012, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;

- illegittimità sotto altro profilo dell'art. 112 comma 2 delle NTA del piano paesaggistico e conseguente illegittimità del provvedimento impugnato, violazione della direttiva 77/2011 ce, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione del DM 10 settembre 2010, con particolare riferimento al paragrafo 1.2 e 17 ed all'allegato 3, sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione della DGR n. 12/21 del 20 marzo 2012, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;

- sull'art. 8 della legge regionale n. 25/2012, inapplicabilità, violazione dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2008, violazione dei principi sulla successione delle leggi nel tempo;

- erronea interpretazione, violazione sotto altro profilo dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2012, eccesso di potere per illogicità manifesta;

- illegittimità costituzionale, violazione degli artt. 97, 117, 136 della Costituzione, violazione delle direttive comunitarie, violazione del protocollo di Kyoto, violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, violazione dell'allegato 3 e del paragrafo 17 del d.m. 10 settembre 2010, violazione degli artt. 3, 4, e 6 dello statuto della Regione Sardegna, violazione delle norme



di cui alla parte III, titolo I del d.lgs. n. 42/2004, violazione degli artt. 3 ss. del d.lgs. n. 152/2006, elusione del giudicato costituzionale;

- in relazione all'interpretazione letterale della norma, elusione della sentenza n. 224/2012 e violazione dei principi ivi richiamati;

- violazione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione al contrasto della norma regionale con il d.lgs. n. 387/2003, il d.lgs. n. 42/2004 e il d.lgs. n. 152/2006;

- in relazione all'interpretazione della norma fornita dall'amministrazione, violazione dell'art. 97 della Costituzione, e dell'art. 117 sotto altro profilo;

- sugli aerogeneratori numero 2, 3, 5 e 6, violazione degli artt. 14-ter e quater della legge n. 241/1990, eccesso di potere per violazione del dovere di cooperazione, violazione degli artt. 19, 20 NTA del PPR, eccesso di potere per illogicità manifesta.

SEZIONE 2 - gli 8 aerogeneratori esclusi dal Servizio Savi

- violazione degli artt. 3 e 6 della L. n. 241/1990, degli artt. 136 e 146 del d.lgs. n. 42/2004, della d.g.r. n. 28/56 del 2007 e del d.m. 10 settembre 2010, eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità manifesta;

SEZIONE 3 - la violazione delle garanzie procedurali;

violazione sotto altro profilo degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto della motivazione, violazione degli artt. 10 bis della L. n. 241/1990 e 10 comma 8 della d.g.r. n. 34/33 del 2012, difetto di istruttoria sotto altro profilo, mancata integrazione del contraddittorio, violazione dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

La ricorrente ha poi proposto istanza di risarcimento del danno nella ipotesi in cui dovesse essere acclarata l'illegittimità del provvedimento finale, così come nel caso contrario di rigetto dell'azione di annullamento.

Sostiene la ricorrente che, in caso di mancato accoglimento della domanda di annullamento, si profilerebbe una tipica ipotesi di danno da ritardo a totale carico dell'Amministrazione intimata giacché l'enorme pregiudizio che la Società si troverebbe costretta a subire per via dell'impossibilità di realizzare l'impianto deriverebbe unicamente dall'assoggettamento della procedura alla normativa sopravvenuta successivamente allo spirare del termine per la conclusione del procedimento, la cui applicazione al caso di specie sarebbe conseguenza diretta ed esclusiva della grave ed illegittima inerzia dell'Ente intimato.

Quanto invece alla Deliberazione n. 40/11 del 2015 ed al relativo allegato, la ricorrente deduce:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, violazione e falsa applicazione del DM 10 settembre 2010 con particolare riferimento al paragrafo 17 ed all'allegato 3, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003 e dell'allegato 3 al dm 10 settembre 2010;

- sotto diverso profilo, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contrarietà al principio di proporzionalità, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, violazione e falsa applicazione delle direttive 2001/77/ce e 2009/28/ce, del d.lgs. n. 387/2003 e del d.lgs. n. 28/2011, violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. 3/2009;

- eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione del generale principio dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del d.lgs. n. 152/2006;

- violazione e falsa applicazione del DM 15 marzo 2012 e della DGR n. 12/21 del 20 marzo 2012;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003 e del DM 10 settembre 2010 sotto diverso profilo, eccesso di potere per contraddittorietà;

- con riferimento a specifiche parti della Deliberazione n. 40/11 del 2015 e/o del relativo allegato: eccesso di potere per travisamento della normativa applicabile, eccesso di potere per violazione del generale principio di certezza del diritto, eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dei principi e criteri di cui al DM 10 settembre 2010, sotto diverso profilo, eccesso di potere per contraddittorietà.

La ricorrente poi formula istanza istruttoria ex art. 65 c.p.a. affinché il Collegio ordini all'amministrazione resistente l'esibizione in giudizio di uno o più elaborati grafici, in scala adeguata, riportanti la sommatoria delle aree e dei siti classificati dall'atto impugnato come non idonei all'installazione di impianti eolici di grande taglia — ivi incluse le relative aree buffer — sull'intero territorio regionale, mediante colorazione o retinatura, ovvero, comunque, la documentazione ritenuta più idonea per apprezzare e valutare l'effettiva estensione e consistenza dei vincoli preclusivi alla realizzazione della predetta tipologia di impianti.

L'amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato puntualmente le argomentazioni della ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica del 22 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Al fine di inquadrare la complessa controversia sottoposta all'attenzione del Collegio occorre partire da alcuni punti fermi. Il giudizio era stato sospeso con ordinanza collegiale n. 314/2014 in attesa della pronuncia della Corte costituzionale



sull'art. 8, comma 2, della L.R. 25/2012.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma con la sentenza n. 199 del 16.07.2014.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 30/28 del 16.6.2015 ha quindi espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto presentato dalla ricorrente, fatte salve alcune prescrizioni, ivi compresa quella (più importante) che riguardava l'eliminazione di otto aerogeneratori (nn. 1, 4, 9, 11, 12, 14, 16 e 20).

E' vero quindi che la deliberazione n. 14/3 del 28.3.2013, oggetto principale del presente ricorso e dei motivi aggiunti è stata superata, come ben osserva la difesa regionale nella memoria depositata il 4 settembre 2015.

Nell stessa memoria si rileva, altrettanto correttamente, che ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 8 del 23 aprile 2015, è venuta meno la preclusione generalizzata alla realizzazione di impianti eolici in ambiti di paesaggio costiero di cui all'art. 112, comma 2, del PPR.

Anche tale questione era controversa.

Dal punto di vista del giudizio impugnatorio occorre allora soffermarsi sulla parte in ordine alla quale la ricorrente conserva l'interesse e cioè la valutazione ambientale negativa delle torri nn. 1, 4, 9, 11, 12, 14, 16 e 20.

Altra via segue la domanda risarcitoria che, invece, conserva tutta la sua attualità in modo integrale.

In ordine alla valutazione ambientale negativa delle torri nn. 1, 4, 9, 11, 12, 14, 16 e 20 non si può che richiamare la copiosa giurisprudenza nella quale si afferma costantemente che il giudizio di compatibilità ambientale costituisce un apprezzamento di merito, di per sé non sindacabile, ma soggetto in limiti assai ristretti al giudizio di legittimità, essendo espressione di discrezionalità tecnica censurabile in sede giurisdizionale solo in caso di vizio di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato sez. IV, 14 ottobre 2020, n. 6212).

In ordine alle valutazioni espresse non si ravvisano illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti.

In ordine alla torre n. 1 sono state rilevate criticità nella collocazione dell'aerogeneratore che era previsto isolato rispetto agli altri e ricadente, oltre che in fascia costiera, in area di notevole interesse pubblico ai sensi del DM 14.01.1966.

Lo stesso è a dirsi per le torri n. 4, 9, 11, 12, 14, 16 e 20 per le quali è stata espressa una valutazione globale in termini di impatto paesaggistico, ben motivata ed esente dalle critiche che sono mosse dalla ricorrente.

Sulla asserita disparità di trattamento rispetto ad altro parco eolico va solo rammentato che per giurisprudenza costante il vizio di disparità di trattamento è sinonimo di eccesso di potere solo quando vi sia un'assoluta identità di situazioni oggettive, che valga a testimoniare dell'irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall'amministrazione (tra le tante e più recenti, T.a.r. Umbria, sez. I, 22 dicembre 2020, n. 622).

Non è questo il caso ove la ricorrente pretende di comparare situazioni del tutto differenti.

In ordine alla asserita violazione dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 14-ter, comma 3-bis, e 14 - quater, comma 1, della L. 241/1990, perché i pareri del Servizio regionale di tutela del paesaggio e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali sono stati resi fuori dalla Conferenza di servizi è agevole osservare che i pareri sono stati resi al di fuori di una conferenza di servizi di tipo decisivo e quindi non si ravvisa alcuna illegittimità.

In ordine alla domanda risarcitoria si deve osservare quanto segue.

Intanto, l'originaria deliberazione n. 14/3 del 2013 trovava legittimazione nell'art. 8, comma 2, della L.R. 25/2012.

E' noto che nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per "illecito costituzionale", rilevante sul piano risarcitorio, in quanto, essendo la funzione legislativa espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall'ordinamento (in questo senso, tra le altre, Cassazione civile sez. lav., 24 dicembre 2019, n. 34465).

Inoltre, ai fini del risarcimento del danno non è comunque sufficiente l'illegittimità del provvedimento amministrativo, essendo necessario sia fornita la prova del danno subito, ma anche che sussista l'elemento soggettivo del dolo o della colpa della Pubblica amministrazione.

Anche in casi di accertamento dell'illegittimità di un atto amministrativo, occorre comunque la positiva verifica, oltre che della lesione del bene della vita al quale l'interesse legittimo effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento, anche del nesso causale tra l'illecito e il danno subito, nonché della sussistenza della colpa dell'Amministrazione.

Quanto all'elemento soggettivo, da ultimo citato, l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità dell'Amministrazione, sicché la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (T.a.r. Campania, Napoli, sez. IV, 15 febbraio 2021, n. 976).

Nel periodo precedente alla dichiarazione di incostituzionalità l'atto risulta conforme alla norma (non ancora dichiarata incostituzionale) e quindi legittimo, dovendo così essere il ricorrente (o in via diretta lo Stato) a provocare l'incostituzionalità della norma e quindi l'illegittimità dell'atto in via derivata, attraverso una impugnazione per motivi di incostituzionalità.

Con la conseguenza che, se nel periodo precedente alla dichiarazione di incostituzionalità l'atto risulti conforme alla norma e quindi, legittimo, nessun presupposto per il risarcimento del danno richiesto può riconoscersi (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1862).

Anche in ordine al ritardo della Regione nel definire il procedimento non esiste prova del nesso causale fra lo stesso e il danno che si asserisce subito.

A tutto voler concedere, terminata la procedura di VIA, è necessario completare il procedimento relativo all'autorizzazione unica.

Non vi è alcuna prova che la ricorrente avrebbe ottenuto l'autorizzazione nei tempi da essa ipotizzati.

Quel che è chiaro è che la domanda di risarcimento si fonda su quelli che efficacemente la difesa regionale definisce "scenari ipotetici".

Il ricorso introduttivo, e i ricorsi per motivi aggiunti per la parte sulla quale permane l'interesse devono quindi essere respinti.

Le spese, vista la complessità della questione, possono essere compensate tra le parti in causa.

(Omissis)

